

NUOVO STATUTO

PERSONA GIURIDICA PRIVATA (Scuola dell'Infanzia - ex IPAB) ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA "CADUTI PER LA PATRIA"

➤ ORIGINE E STORIA

Art.1

La Scuola Materna "Caduti per la Patria" già Asilo Infantile di Lonate Ceppino, venne istituita per iniziativa di un gruppo di promotori e benefattori : i Signori Bozzi Camillo, Lepori Andrea, Coira Reale, Taglioretti Pietro Antonio e con il concorso del Comune.

L'Asilo fu eretto ad Ente Morale con R.D. del 15 giugno 1905 con patrimonio di € 2000.

l'Ente Scuola Materna Caduti per la Patria venne ricompreso tra le II.PP.A.B. escluse dal trasferimento ai comuni "in quanto svolgenti in modo precipuo attività inerenti la sfera educativo-religiosa".

La natura giuridica di IPAB fu mantenuta fino al provvedimento di depubblicizzazione dell'Ente disposto con Decreto della Regione Lombardia n° 488/3287 del 28/02/2001.

Con succitato provvedimento di depubblicizzazione all'Ente è stata contestualmente riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del Libro I Titolo II del codice civile.

Attualmente l'Ente è iscritto presso la Camera di Commercio di Varese al n° 686 del Registro regionale delle persone giuridiche private.

➤ DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA – SCOPI

Art.2

L'Ente ha la natura giuridica di Associazione soggetta alla disciplina degli articoli 14 e seguenti del Codice civile, denominata Associazione SCUOLA MATERNA CADUTI PER LA PATRIA ed ha sede in Lonate Ceppino via Monte Grappa N° 2, Per continuare l'impronta cristiana cattolica voluta dai fondatori, il Parroco è assistente spirituale dell'Ente.

 **Art.3**

L'Associazione gestisce una scuola dell'infanzia non statale, pubblica, di ispirazione cristiana cattolica e riconosciuta paritaria con decreto n° 488/3287 del 28 Febbraio 2001.

Ha durata illimitata, non si prefigge fini di lucro ed esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

Ha lo **scopo** di accogliere, secondo il calendario stabilito dal regolamento interno, i bambini di entrambi i sessi in età prescolare del comune di Lonate Ceppino e, nel caso vi siano posti disponibili, anche bambini provenienti da altri comuni limitrofi, provvedendo alla loro educazione ed istruzione, morale e culturale, nei limiti consentiti dalla loro età.

L'Associazione può inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto strumentali alle stesse, purché non incompatibili con la sua natura di Associazione, e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.

 **Art.4**

I bambini ammessi alla Scuola dell'infanzia non possono rimanervi oltre il principio dell'anno scolastico nel quale sono obbligati, secondo le vigenti leggi e per ragioni di età, a ricevere l'istruzione elementare.

Apposito regolamento stabilisce le norme sulle modalità e sui requisiti di ammissione e frequenza.

Nella Scuola è vietata ogni forma di discriminazione e disparità di trattamento tra i bambini.

 **SOCI** **Art. 5**

Possono far parte dell'Associazione persone fisiche o giuridiche che diano pieno affidamento per l'attuazione dei programmi statutari e che condividano le ispirazioni di fondo che animano l'Associazione.

I soci si distinguono in SOCI BENEFATTORI e SOCI ORDINARI.

I Soci Benefattori sono coloro che nel tempo hanno acquisito l'iscrizione perpetua all'albo dei soci in relazione alle loro donazioni verso l'Ente o nominate dal Consiglio di Amministrazione per la continuità di servizi erogati gratuitamente a favore dell'Ente.

I soci Ordinari sono coloro che annualmente sottoscrivono la Quota Associativa stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Per l'assunzione della qualifica di Socio Ordinario è necessario presentare apposita domanda scritta al Consiglio di amministrazione, nella forma e secondo le modalità stabilite dal medesimo.

Il riconoscimento della qualifica di socio si acquisisce a seguito di apposita delibera del Consiglio di amministrazione e a suo insindacabile giudizio.

Art. 6

I soci hanno diritto di partecipare alle assemblee e di esprimere il proprio voto sia direttamente che mediante delega, di candidarsi in occasione del rinnovo delle cariche sociali, di conoscere i programmi dell'Associazione, partecipare alle attività promosse dalla stessa ed usufruire di tutti i servizi, di concorrere alla formazione e alla realizzazione degli scopi dell'Associazione nei modi determinati dagli organi dell'Associazione medesima.

I soci sono tenuti alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti interni e di tutte le delibere assunte dagli organi sociali, a collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative, ad avere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione, al pagamento della quota associativa annuale se Soci Ordinari, secondo le modalità ed i termini fissati dal Consiglio di amministrazione.

Le prestazioni fornite dai Soci sono a titolo gratuito.

Ai Soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per lo svolgimento di eventuali incarichi secondo opportuni parametri validi per tutti i Soci e preventivamente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 7

Ogni socio può recedere dall'Associazione a condizione di non aver assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

L'esclusione di un socio non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi.

Costituisce causa di esclusione il mancato pagamento senza giustificato motivo della quota associativa annuale ed il compimento di atti che contraddicano gli scopi

e/o gli interessi dell'Associazione o che, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione stessa.

Per il recesso e l'esclusione degli associati si applicano le disposizioni di cui all'art. 24 del Codice civile.

➤ ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

 Art. 8

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio di amministrazione
- il Presidente

➤ ASSEMBLEA DEI SOCI

 Art. 9

L'assemblea generale dei soci deve essere convocata, ai sensi dell'art 20 del Codice Civile, dagli amministratori, una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

L'assemblea deve essere inoltre convocata ogni volta se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati (art. 20 C.C.).

Le assemblee sono indette dal Presidente del consiglio di amministrazione mediante avviso personale contenente le materie poste all'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo.

L'avviso dovrà essere recapitato almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In caso di convocazione d'urgenza l'avviso dovrà essere recapitato almeno 24 ore prima al domicilio reale ed effettivo dei soci, in quest'ultimo caso l'avviso può essere portato a conoscenza anche tramite telegramma, fax, e-mail o con altro mezzo idoneo, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari.

All'assemblea possono intervenire tutti i soci in regola col versamento della quota associativa.

Il diritto al voto spetta ad ogni socio che abbia assunto tale qualifica da almeno 60 giorni.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta: ogni socio non può avere più di una delega.

Art.10

Per la validità delle deliberazioni è richiesta, in prima convocazione l'intervento di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti ad esclusione di quelle relative alla modifica dello statuto, allo scioglimento dell'Associazione ed alla devoluzione del patrimonio per le quali si applicano le disposizioni previste dall'art. 21 del Codice Civile.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

Di ogni adunanza verrà redatto dal Segretario, su apposito libro, il relativo verbale. Esso dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

➤ COMPITI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 11

L'Assemblea delibera sulle materia ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto, in particolare:

- nomina i membri del Consiglio di amministrazione
- delibera, ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, sull'esclusione degli associati
- approva il bilancio
- delibera le modifiche allo STATUTO, lo scioglimento dell'Associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio residuo su proposta del Consiglio di Amministrazione

➤ CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 12

La Scuola Materna è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque componenti, compreso il Presidente eletto dal Consiglio stesso.

Fanno parte del Consiglio:

- Il Parroco pro-tempore della parrocchia dei Ss. Pietro e Paolo di Lonate Ceppino
- Quattro membri eletti dall'Assemblea dei Soci dell'Associazione

Tutti i membri elettivi restano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

Tutte le cariche sono gratuite.

Art. 13

Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione il personale dipendente dell'Ente e se nominati decadono dall'ufficio gli interdetti, gli inabilitati, i falliti o condannati a pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi ed in genere coloro che si trovano in condizioni di incompatibilità secondo la vigente legislazione.

Nella sua prima adunanza, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio verifica l'assenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità dei propri componenti.

➤ FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 14

Al Consiglio spettano tutti poteri per l'amministrazione dell'Associazione, ad esclusione di quelli che il presente statuto riserva alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Compiti principali del Consiglio di Amministrazione:

- delibera i regolamenti del personale, quelli relativi alla vita comunitaria e quelli inerenti al funzionamento della scuola, (Calendario Scolastico, Regole d'iscrizione all'anno scolastico, Incarichi al personale, Norme di sicurezza)
- assume, sospende, licenzia il personale in conformità alle disposizioni previste dal C.C.N-L. di categoria e dal regolamento organico del personale
- delibera le convenzioni con enti pubblici e privati
- delibera su contratti di locazione, fornitura e somministrazione
- delibera sull'acquisto e l'alienazione di titoli e beni mobili, sull'accettazione di donazioni, eredità e lasciti
- delibera l'alienazione di beni immobili, con il voto favorevole di almeno tre dei suoi componenti
- delibera l'importo delle rette di frequenza
- effettua un controllo preventivo sul bilancio da sottoporre all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.

➤ ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 15

Il Consiglio di amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno due dei suoi componenti e comunque almeno due volte l'anno per verificare, in via preliminare, il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e per definire il programma di lavoro per l'anno scolastico successivo.

La convocazione avviene mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno da recapitare a tutti i Consiglieri almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

In caso di convocazione d'urgenza l'avviso dovrà essere recapitato almeno 24 ore prima al domicilio reale ed effettivo dei Consiglieri, in quest'ultimo caso l'avviso può essere portato a conoscenza anche tramite telegramma, fax, e-mail o con altro mezzo idoneo, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno tre dei membri in carica del consiglio.

Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le votazioni avvengono per appello nominale o con voto segreto, a discrezione del Presidente.

Le deliberazioni relative a questioni concernenti persone debbono essere prese sempre con voto segreto.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente in sua assenza dal Consigliere Anziano e, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano tra i presenti.

Alle riunioni possono partecipare, su invito del presidente, persone estranee al Consiglio o esperti, che interverranno a titolo consultivo, senza diritto di voto.

Di ogni riunione verrà redatto, su apposito libro e a cura del Segretario, il relativo verbale.

Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e da tutti i Consiglieri intervenuti alla riunione.

Ogni consigliere ha diritto di fare inserire nel verbale una sintesi delle sue dichiarazioni o riserve espresse a giustificazione del proprio voto.

➤ **DECADENZA E DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI**

Art.16

I componenti del Consiglio di amministrazione che senza giustificato motivo non intervengono a tre riunioni consecutive vengono dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso che valuterà tutte le ragioni di opportunità del provvedimento medesimo.

In caso di dimissioni o decesso di uno o più membri del Consiglio di amministrazione o del Presidente, purché meno della metà, l'Assemblea procederà alla sostituzione.

I membri nominati in sostituzione durano in carica sino alla scadenza del Consiglio.

➤ **PRESIDENTE E SEGRETARIO**

Art.17

Il Consiglio di amministrazione nella sua prima adunanza è presieduto dal consigliere più anziano ed elegge nel proprio seno il Presidente.

Il Presidente resta in carica per tutta la durata del Consiglio.

Le funzioni del Presidente in caso di assenza od impedimento sono demandate, al Consigliere più anziano.

Art.18

Il Presidente del Consiglio di amministrazione esercita tutte le funzioni a lui conferite dalle legge e dal presente Statuto o a lui delegate dal Consiglio di amministrazione, nei limiti individuati dal Consiglio stesso con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione nonché l'Assemblea dei Soci, cura l'esecuzione delle delibere assunte da tali organi.

Nei casi di necessità ed urgenza può adottare provvedimenti attinenti l'ordinaria amministrazione di competenza del Consiglio, da sottoporre alla successiva ratifica del Consiglio stesso nella prima seduta utile dall'adozione del provvedimento.

 **Art.19**

Il Segretario è nominato dal Consiglio di amministrazione nel proprio seno o all'esterno.

Assiste alle adunanze dell'assemblea dei Soci e del Consiglio di amministrazione delle quali redige i verbali sottoscrivendoli col Presidente e con i Consiglieri, cura gli aspetti amministrativi della scuola, custodisce gli atti ed i documenti dell'amministrazione.

➤ **PATRIMONIO – ENTRATE - ESERCIZIO FINANZIARIO**

 **Art.20**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- L'edificio destinato a sede e dal terreno di pertinenza oltre ad altri terreni di proprietà

Il patrimonio potrà essere incrementato da:

- beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione per effetto di donazioni, eventuali quote associative dei Soci Ordinari
- eredità ed ad atti di liberalità in genere, che il Consiglio di Amministrazione destini ad incremento del patrimonio

Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile, compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

 **Art. 21**

L'Associazione provvede al raggiungimento dei propri fini:

- con i proventi derivanti dal patrimonio
- con le rette degli utenti
- con le quote sottoscritte dai soci
- con i contributi di enti pubblici e privati
- con altre elargizioni destinate all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente attribuite all'incremento del patrimonio

 **Art. 22**

L'esercizio finanziario dell'Ente inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Gli adempimenti contabili sono disciplinati in apposito regolamento.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di soci, amministratori, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

E' fatto obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale (intendendo per tali tutte quelle statutariamente previste).

➤ SCIoglimento - LIQUIDAZIONE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23

Lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dell'Associazione verrà deliberato dall'Assemblea dei soci, con la maggioranza prevista dall'ultimo comma dell'art. 21 del codice civile e secondo le modalità stabilite dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti, a favore della Parrocchia San Pietro e Paolo di Lonate Ceppino e il patrimonio dovrà essere utilizzato senza scopo di lucro per opere benefiche.

Art.24

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di persone giuridiche private legalmente riconosciute.